

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Associazione di psicologi e psicoterapeuti
“Nostra Signora di Guadalupe” NSG-ODV

Art. 1
(Costituzione)

E' costituita ai sensi della legge quadro 11 agosto 1991, n. 266, della l.r. 13 settembre 1993, n.39 e del d.lgs. 3 Luglio 2017, n.117, l'Associazione di volontariato denominata **Associazione di psicologi e psicoterapeuti “Nostra Signora di Guadalupe”NSG-ODV**.

L'Associazione, dopo delibera della Assemblea dei soci aderenti del 12 Dicembre 2019 stabilisce la sua nuova sede legale in via Einaudi, n. 40 (2 piano) 01927, Cagliari.

L'associazione è consacrata al Cuore Immacolato di Maria e al Sacro Cuore di Gesù e ha come santo patrono San Giuseppe.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2
(Finalità)

L'Associazione, esercita “in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017. Le stesse attività, ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del Decreto Legislativo 117/2017, prevedono “l'apporto prevalente dei volontari per lo svolgimento a favore di terzi di una o più attività” di cui al predetto articolo 5.

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività, aventi per oggetto:

1) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo: nello specifico, promuovere a carattere nazionale e internazionale la diffusione, organizzazione, realizzazione di iniziative culturali a tutela e promozione della vita umana; ricercare autori, selezionare scritti, pubblicare libri e/o diari con testimonianze dirette di donne che hanno fatto l'esperienza dell'aborto o che lo hanno rifiutato o di altre persone/familiari (genitori, mariti, partner, amici etc.) che hanno vissuto tale esperienza in modo indiretto e di chi ha cercato di promuovere il diritto alla vita in qualunque sua fase di sviluppo. Questo materiale documentario potrà essere divulgato in forma cartacea e/o digitale tramite il sito internet dedicato che l'Associazione attiverà in rete e verrà pubblicata una rivista (periodico) online e/o cartacea presente nel suo sito internet che tratterà temi di attualità e di bioetica, promuovendo sempre la difesa della vita in tutti i campi; attivare un centro di documentazione e una biblioteca dedicata al volontariato al fine di effettuare studi e ricerche in merito alle finalità indicate;

2) interventi e prestazioni sanitarie: nello specifico offrire sostegno psicologico e psicoterapia alla utenza varia che ne faccia richiesta, in particolare per la protezione della vita sin dal suo concepimento, proponendo sempre vie alternative all'aborto e per tutelare sempre e comunque la vita umana sino alla sua fine naturale.

3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale: nello specifico l'Associazione potrà finanziare ricerche sulla difesa della vita e su differenti temi bioetici;

4) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche: nello specifico l'Associazione si avvarrà di imbarcazioni da diporto e/o navi per effettuare percorsi culturali e sportivi di promozione e conoscenza sui temi inerenti le finalità sopradette;

5) *L'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;*

L'Associazione stabilirà strutture e sedi idonee in Italia e/o all'estero per promuovere le finalità sopra indicate e:

Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, nel rispetto della piena libertà e dignità degli associati, svilupperà le seguenti **attività** direttamente o in collaborazione con i propri soci, finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale:

- a) offerta di servizi informativi e di orientamento sul volontariato individuale e organizzato;*
- b) promozione di volontariato a favore dei temi di cui si occupa, nelle scuole e in ogni altro ambito pubblico o privato;*
- c) servizi di supporto, consulenza e assistenza psicologica e di psicoterapia;*
- d) servizio di segreteria (laddove necessario e utile).*

Sarà realizzata ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione delle finalità statutarie e la ricerca di fondi.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione, nel perseguimento degli scopi istituzionali, potrà associarsi o affiliarsi ad altre associazioni, enti vari, federazioni e/o enti di promozione delle attività istituzionali.

Art. 3 (Soci aderenti)

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione di cui fa parte, secondo l'art.33 del D.lgs 117/2017

Secondo l'art. 8 comma 2 del D.Lgs.117/2017: "è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associato". Secondo il comma 3 dello stesso art.8 sono considerate "distribuzioni indirette di utili" quelle riportate nelle lettere a, b, c, d, e. del D.lgs 117/2017.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (**soci fondatori**) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione (**soci ordinari**).

I soci aderenti che non mantenessero fede agli articoli proposti da questo Statuto e che venissero meno per svariate ragioni ai doveri solidaristici e di ricerca delle finalità proprie della associazione possono essere destituiti dal Direttivo e/o decadere dai loro incarichi e ruoli acquisiti all'interno della associazione. Tutti i soci aderenti sono tenuti al rispetto degli obblighi associativi (cfr. gli art.4-5 del presente Statuto) che vengono definiti anche tramite un Regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci.

Il numero dei soci è illimitato.

Ciascun aderente maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti.

Possono essere soci aderenti coloro che hanno raggiunto la maggiore età.

Divengono **soci aderenti** tutti quelli che prendono parte alle attività istituzionali contribuendo alle stesse con la loro opera gratuita.

L'Associazione si propone di attivare una **assicurazione** (contro infortuni/sinistri) per tutelare le attività istituzionali (di tipo organizzativo e amministrativo) e di volontariato (di tipo socio sanitario e/o culturale, divulgativo etc.) che si svolgeranno presso la sua sede legale.

Altre associazioni del settore socio-sanitario e/o sociale possono associarsi alla NSG-ODV in modo da costruire reti di collaborazione più ampie e consolidate. Tali associazioni/enti etc possono diventare dei **soci patrocinatori e/o benefattori** a cui sono attribuiti oneri e diritti differenti dai singoli professionisti (**soci aderenti**) che offrono la loro competenza professionale. Con queste associazioni/enti si possono realizzare forme di scambio solidaristico, di informazione e sensibilizzazione culturale e sociale sui temi della vita per favorire e proteggere il dono della vita nascente in ambiti pubblici e privati.

Agli enti pubblici o privati che contribuiscono alle attività istituzionali con liberalità e donazioni di diverso tipo, è conferita la qualifica di **socio ad honorem** dell'associazione.

ART. 4

(Ammissione ed esclusione dei soci aderenti)

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

Le decisioni circa le domande di ammissione sono adottate dal Comitato Direttivo, ma è prevista la possibilità di ricorso da parte dei richiedenti entro 60 giorni dal rifiuto della domanda, facendo appello alla Assemblea dei soci. L'ammissione dei nuovi associati viene effettuata tenendo conto di criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite dalla Associazione e le attività di interesse generale svolte dalla Associazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017).

Il socio può recedere dall'Associazione:

- mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- per dimissioni volontarie;
- per decesso;

ma anche **decadere** dall'Associazione:

- per mancato versamento della quota sociale annuale;
- per procedimenti di tipo civile e penale riguardanti l'improprio svolgimento della professione sanitaria (psicologo-psicoterapeuta-medico) come indicato nel Regolamento interno.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale dell'anno in corso, a decorrere dai termini di scadenza previsti dall'associazione per il versamento della quota associativa (come indicato nel Regolamento interno);
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per mancata e prolungata partecipazione alle attività dell'Associazione;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari;
- per aver arrecato danni morali e materiali all'Associazione (come indicato nel Regolamento interno).

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza (la metà più uno degli associati); la comunicazione di esclusione viene inviata al diretto interessato, entro i 30 giorni successivi alla delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione e-

mail/pec o mediante posta ordinaria con raccomandata a/r.

E' ammesso, entro i successivi 60 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

A ciascun socio viene consegnata una **tessera** dell'associazione che funge da documento di riconoscimento del socio (con numero progressivo di iscrizione). La tessera è vidimata o sostituita annualmente. La tessera viene ritirata o decade nei casi di perdita dello status di socio ordinario per qualunque motivo.

ART. 5

(Diritti e doveri dei soci aderenti)

I Soci aderenti hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare direttamente o per esplicita delega scritta (ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente; le modalità di presentazione e accettazione della delega sono indicate nel Regolamento interno);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, conservati in appositi schedari nella sede legale della Associazione, facendone esplicita richiesta al Segretario e al Tesoriere incaricati della loro conservazione e aggiornamento.

I soci aderenti hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea del Direttivo che decide annualmente l'ammontare della eventuale quota associativa;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti (come indicato dal Regolamento interno)

L'Associazione si propone di attivare un Comitato etico al suo interno composto da almeno 3 membri di provata esperienza per dirimere tutte le eventuali situazioni critiche nell'adesione e/o esclusione dei soci.

Art. 6

(Organi sociali dell'Associazione)

Gli **Organi sociali** dell'Associazione sono:

- **l'Assemblea dei soci o aderenti**
- **il Consiglio Direttivo**
- **il Presidente**

Altri organi sociali che potrebbero essere attivati sono:

- **il Collegio dei Garanti** (in caso di attivazione saranno seguite le norme previste dall'art. 30, commi 1-8 del D.lgs 117/2017 sugli organi di controllo);
- **il Collegio dei revisori dei conti** (in caso di attivazione saranno seguite le norme previste dall'art. 31, commi 1-3 del D.lgs 117/2017 sui revisori dei conti).

Al momento questi due organi non sono previsti e potranno essere attivati in seguito, a seconda dei bisogni di potenziamento e sviluppo della Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

ART. 7 **(Assemblea dei soci aderenti)**

L'Assemblea è costituita da **tutti i soci aderenti**, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a **maggioranza semplice** (la metà più uno dei soci aderenti).

In seconda convocazione, l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel **registro delle assemblee degli aderenti** e le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto (per posta raccomandata a/r, mediante posta elettronica con e-mail o posta certificata/pec del destinatario), agli aderenti almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare in merito a modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente e, ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata, anche un terzo degli aderenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta, e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Art. 8 (Il Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata dal **Consiglio Direttivo**. Gli amministratori della organizzazione di volontariato devono essere scelti tra le persone fisiche associate, come previsto dall'art.34 del D.lgs.117/2017.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti.

Il numero dei componenti può variare da 7 a 9.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente), **si riunisce** su convocazione del Presidente **almeno ogni 3 mesi**.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel **registro delle riunioni del Consiglio Direttivo**.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti, il rigetto della domanda deve essere sempre motivato;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti sempre secondo criteri non discriminatori;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Art. 9 (Il Presidente)

Il Presidente è il **legale rappresentante dell'Associazione**, viene eletto dal Consiglio Direttivo (Consiglio Direttivo nel proprio seno ovvero Assemblea dei Soci) tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e **dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo per massimo due mandati**.

Compiti del Presidente:

- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- avere la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 10 **(Patrimonio – Entrate)**

Ai sensi del Dlgs. 117/2017, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere obbligatoriamente destinato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il **patrimonio** dell'Associazione è costituito da:

- contributi a titolo patrimoniale;
- erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;
- beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.

L'Associazione trae le **risorse economiche** per il proprio finanziamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

- quote sociali e contributi degli aderenti;
- quote sociali e contributi di enti associativi e di volontariato che operano nel sociale;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, Regione, Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- campagne di raccolta fondi da tenersi al massimo due nell'arco di un anno sociale di esercizio;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogati, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

Art. 11 **(Bilancio e scritture contabili)**

Il Bilancio è disciplinato dagli articoli 13, 14, 87 del D.lgs. n.117/2017.

Il Comitato Direttivo ha l'obbligo di formare il **Bilancio** dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate (cfr. Art. 13 del D.Lgs. del 3 Luglio 2017, n.117: “Gli Enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste in bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”- comma 1, e “Gli enti del Terzo Settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo Settore” - comma 7).

Il bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato,

entro quattro mesi dalla fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Assemblea dei soci che lo approva a **maggioranza semplice** (maggioranza dei presenti).

Il Comitato Direttivo predispone, altresì il bilancio preventivo che deve essere presentato, entro la fine del mese di febbraio dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei Soci che lo approva a **maggioranza semplice** (maggioranza dei presenti).

Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs.117/2017 a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12

(Modifiche allo Statuto – scioglimento dell'Associazione)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea degli aderenti con le modalità previste nell'art. 7.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art.9 comma 7 del D.lgs. 117/2017 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

Art. 13

(Impostazione amministrativa dell'Associazione)

L'Associazione ha l'obbligo (art. 15 del D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117, n. 1-2-3) di redigere e tenere aggiornati i seguenti **atti e documenti**:

- 1) libro degli associati o aderenti;
- 2) libro dei verbali delle assemblee dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 3) libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- 4) i libri degli organi di amministrazione e di controllo (Revisore dei conti e Garanti) o di eventuali organi sociali (laddove venissero attivati tali organi);
- 5) libro inventario;
- 6) libro contabile (prima nota/cassa).

I libri/documenti dei punti 1, 2 e 3 devono essere tenuti dal Segretario della associazione; i libri del punto 4 devono essere conservati dall'organo di amministrazione o dall'organo a cui si riferiscono; i libri dei punti 5 e 6 sono a carico del Tesoriere.

Art. 15

(Disposizioni finali)

Secondo l'art. 9 del D.Lsg 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal dal decreto legislativo 7 Marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità dal parere sono nulli.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dal D.l.gs. sul Terzo Settore del 3 Luglio 2017, n.117.

Modificato il 10 Febbraio 2020